

D.L. 8 APRILE 2020, n. 23: LE MISURE IN MATERIA DI LAVORO

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI
STUDIO LEGALE

In data 8 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 23/2020 con il quale il Governo ha introdotto nuove misure urgenti per far fronte all'emergenza Covid-19.

Da un punto di vista giuslavoristico rileva quanto segue.

1. Oltre ai lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2020, possono beneficiare degli speciali trattamenti di integrazione salariale introdotti dal Governo per far fronte all'emergenza Covid-19 (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Assegno Ordinario e Cassa Integrazione Guadagni in Deroga con causale "*Emergenza Covid-19*") anche i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, temporaneamente sospesi dal lavoro a causa dell'emergenza epidemica¹.
2. I lavoratori autonomi non iscritti all'INPS possono accedere al c.d. reddito di ultima istanza² purché: **(i)** non siano titolari di trattamento pensionistico; **e (ii)** siano iscritti in via esclusiva alle Casse previdenziali private.
3. Le udienze dei procedimenti civili pendenti davanti a tutti gli uffici giudiziari, tra cui i procedimenti pendenti davanti al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, sono rinviate a data successiva all'11 maggio 2020. Sino a tale data è sospeso il decorso di tutti termini procedurali. Pertanto, i termini procedurali che iniziano a decorrere prima dell'11 maggio 2020 sono posticipati in modo tale da farne iniziare la decorrenza dopo tale data. Quando, invece, il termine è computato a ritroso (ad esempio, il termine per il deposito della memoria difensiva

¹ Sul punto si rinvia ai nostri precedenti contributi accessibili ai seguenti link: <https://www.dejalex.com/2020/03/gli-ammortizzatori-sociali-per-far-fronte-all'emergenza-covid-19-e-i-primi-chiarimenti-operativi-dell'insps/?lang=it>

² Il reddito di ultima istanza è un'indennità pari a € 600 di cui possono beneficiare per il mese di marzo 2020: **(i)** i lavoratori che abbiano percepito, nel periodo d'imposta 2018, un reddito complessivo, al lordo dei canoni di locazione, non superiore a € 35.000, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; **e (ii)** i lavoratori che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2018 un reddito complessivo, al lordo dei canoni di locazione, compreso tra gli € 35.000 e gli € 50.000 e abbiano cessato o ridotto o sospeso (nei termini di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 28 marzo 2020) la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tale indennità è riconosciuta a condizione che il lavoratore richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi per l'anno 2019.

per costituirsi in un procedimento davanti al Giudice del Lavoro) e tale termine ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l'udienza o l'attività da cui decorre il termine è differita in modo da consentirne il rispetto.

10 Aprile 2020

Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale.

This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal advice.



Guido Callegari

PARTNER

 g.callegari@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Gaspare Roma

ASSOCIATE

 g.roma@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Isabella Basilico

ASSOCIATE

 i.basilico@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

UlitsaBolshayaOrdynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com